

OGGETTO: Istruzioni in merito ai rimborsi per gli studenti ERASMUS+ Studio e Globus Studio coinvolti in attività di mobilità in occasione della situazione di emergenza internazionale legata alla pandemia da COVID 19.

In merito alla precedente circolare sulla stessa materia e in base alle maggiori informazioni ricevute da parte dell' Agenzia Nazionale Erasmus, si ritiene utile precisare quanto segue.

Al fine di garantire a tutti i partecipanti alle mobilità Erasmus studio e Globus studio il **supporto concreto necessario** in una situazione straordinaria a causa della Pandemia COVID 19, compreso il completamento dei risultati di apprendimento indicati nei *Learning Agreement*, verranno riconosciute allo stato attuale da questa Università per l'a.a. 19/20 quattro tipologie di mobilità:

A. Studenti che hanno iniziato l'esperienza e che sono rimasti all'estero durante l'emergenza COVID 19 (*Stay abroad*):

- la borsa di mobilità viene corrisposta integralmente;
- continuano a seguire i corsi della sede estera (l'esperienza dal punto di vista didattico non si interrompe) sia in presenza che in via telematica;
- la sede estera deve mettere gli studenti in condizione di sostenere gli esami e di ricevere un Transcript of Records alla fine del semestre in modo da rendere possibile la convalida finale delle attività svolte;
- in aggiunta all'acquisizione **di tutti gli ECTS previsti dal learning agreement approvato** o nel caso in cui i corsi previsti non siano erogati dalla sede estera e non sia possibile una modifica adeguata del LA, è consentito a tali studenti di seguire le lezioni online erogate dall'Università degli Studi di Cagliari, con la possibilità di sostenere i relativi esami, a partire dalla prossima sessione utile.

B. Studenti che hanno dovuto sospendere la mobilità rientrando nel Paese di appartenenza ma che intendono continuare l'Erasmus presso la sede estera in modalità virtuale (*sospensione*)

- seguono i corsi online della sede estera (l'esperienza dal punto di vista didattico non si interrompe), frequentando le lezioni a distanza organizzate dall'Università ospitante, nel rispetto del Learning Agreement approvato. Al fine di completare l'acquisizione di tutti gli ECTS previsti è consentito loro di sostenere prove a distanza presso l'Università ospitante;
- mantengono la borsa Erasmus+ anche se il soggiorno, successivamente al 12 marzo, si svolge in Italia
- eventuali costi aggiuntivi sostenuti per il rientro anticipato nel Paese di appartenenza (es. acquisto di un nuovo biglietto aereo molto costoso) possono essere rimborsati solo se l'importo complessivo della borsa erogata non è sufficiente a coprire tali costi. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture) che andrà allegata alla richiesta del rimborso (*modulo 1*). E' sempre necessaria la prova che non è stato possibile recuperare tali spese in altro modo.

- in aggiunta all'acquisizione **di tutti gli ECTS previsti dal learning agreement approvato** o nel caso in cui i corsi previsti non siano erogati dalla sede estera e non sia possibile una modifica adeguata del LA, è consentito a tali studenti di seguire le lezioni online erogate dall'Università degli Studi di Cagliari, con la possibilità di sostenere i relativi esami, a partire dalla prossima sessione utile.

C. Studenti che hanno interrotto l'esperienza Erasmus, usufruendo della clausola di forza maggiore e che ora intendono concludere definitivamente l'esperienza (interruzione):

- la borsa di mobilità è rideterminata in funzione dei giorni effettivi di mobilità all'estero.
Per esempio se la mobilità è iniziata il 1° gennaio e dovrebbe concludersi il 1° luglio e le attività sono state sospese il 15 marzo, al partecipante sarà riconosciuto il contributo unitario giornaliero per il periodo 1° gennaio - 15 marzo.
- all'importo della borsa per il periodo effettivamente svolto all'estero, si potranno aggiungere eventuali costi sostenuti e non recuperati dallo studente. Gli studenti possono presentare domanda di rimborso per tali costi (ad es. costi di rientro, spese presso il paese ospitante dovute anche dopo la partenza, quali affitto, ecc.), indicando di aver interrotto l'esperienza all'estero per causa di forza maggiore, compilando *il modulo n. 2* e allegando la idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute);
- dovranno restituire l'importo eccedente della borsa, riferito al periodo di mobilità non effettuata, se supera l'importo dovuto, comprensivo degli eventuali costi aggiuntivi;
- possono effettuare nuovamente la mobilità solo a seguito di una nuova selezione positivamente superata. Nei bandi dell'a.a. 2020/2021 sarà chiaramente indicata la priorità a partecipare per quegli studenti la cui mobilità si sia interrotta per causa di forza maggiore dovuta al COVID-19.

D. Studenti che non sono potuti partire per via del blocco delle mobilità (annullamento):

- nel caso di spese sostenute e non recuperate, devono presentare domanda di rimborso con i documenti giustificativi di spesa, compilando il modulo 2;
- considerata l'eccezionalità dell'emergenza tali mobilità potranno eventualmente avere luogo successivamente senza un'ulteriore selezione qualora vi sia accordo con l'Istituto partner ospitante sull'eventuale aumento del numero di studenti concordati nel relativo Bilateral Agreement per il primo semestre dell'a.a. 2020/2021.

Tutti gli studenti che si riconoscono nella mobilità della tipologia **A** dovranno inviare entro il **20 aprile 2020**, all'indirizzo erasmus1920@unica.it, una mail in cui confermano di essere rimasti all'estero e di voler continuare ad effettuare l'esperienza Erasmus+ studio o Globus+ studio nel rispetto del learning agreement approvato dal corso di studio di appartenenza.

Tutti gli studenti che si riconoscono nella mobilità della tipologia **B** dovranno inviare entro il **20 aprile 2020**, all'indirizzo erasmus1920@unica.it, una mail in cui confermano di essere rientrati in Italia in data XX-XX-XXXX e di voler continuare ad effettuare l'esperienza Erasmus+ studio o Globus+ studio nel rispetto del learning agreement approvato dal corso di studio di appartenenza.

Nel caso abbiano sostenuto costi aggiuntivi per il rientro anticipato che superino l'importo complessivo della borsa, gli studenti dovranno anche inviare il modulo 1, allegato alla presente nota, con **la scansione di tutti i giustificativi di spesa**. Gli originali di spesa dovranno essere conservati e consegnati al personale di Ismoka in occasione della riapertura degli uffici al pubblico, al termine della situazione di emergenza.

Tutti gli studenti che si riconoscono nella mobilità della tipologia **C** e **D** dovranno invece inviare entro il **20 aprile 2020**, all'indirizzo erasmus1920@unica.it, il modulo 2, allegato alla presente nota con **la scansione di tutti i giustificativi di spesa**. Gli originali di spesa dovranno essere conservati e consegnati al personale di Ismoka in occasione della riapertura degli uffici al pubblico, al termine della situazione di emergenza. Nella mail d'invio della documentazione gli studenti che si riconoscono nella tipologia D dovranno altresì confermare che intendono prenotarsi per effettuare l'esperienza nel corso del prossimo anno accademico 20/21.

Maggiori informazioni e/o precisazioni su queste indicazioni potranno essere richieste all'indirizzo: emergencyismoka@unica.it

La presente comunicazione sostituisce tutte le precedenti comunicazioni in merito ai rimborsi per gli studenti ERASMUS+ Studio e Globus Studio coinvolti in attività di mobilità in occasione della situazione di emergenza internazionale legata alla pandemia da **COVID 19**.

Gli studenti che, sulla base delle precedenti istruzioni, hanno già presentato la documentazione per il rimborso, dovranno limitarsi a compilare il **Modulo 1** (sospensione) o **Modulo 2** (interruzione o annullamento).

Cagliari, 8 Aprile 2020

Firmato Il Funzionario Responsabile

Anna Maria Aloï

Di seguito alcuni casi frequenti di mobilità studenti e COVID 19 pubblicati dall’Agenzia Nazionale Erasmus

Può una mobilità, inizialmente SOSPESA per futuro completamento (interruption days), essere trasformata, successivamente, in una mobilità interrotta per causa di forza maggiore ove fosse impossibile il completamento entro la durata del progetto?

Si. Considerata la situazione di eccezionalità, è consigliabile rendicontare queste mobilità come interruzione per cause di forza maggiore e quindi come mobilità conclusa. Se lo studente dovesse partire nuovamente, la nuova mobilità sarà gestita secondo le regole standard del programma, previste per una nuova mobilità: partecipazione al bando di selezione, nuovo accordo Istituto/studente, nuovo Learning Agreement e nel MT+ sarà nuovamente inserita con l’indicazione della data di inizio e fine periodo come da “nuovo” Accordo Istituto/studente.

Lo studente che ha interrotto la mobilità per causa di forza maggiore, può effettuare nuovamente la sua mobilità?

Si, a seguito di nuova selezione positivamente superata. Pertanto, se eleggibile, lo studente dovrà sottoscrivere un “nuovo” Accordo Istituto-studente, un nuovo Learning Agreement e potrà essere destinatario di un altro grant comunitario. Nel bando potrà essere chiaramente indicata la priorità a partecipare per quegli studenti la cui mobilità si sia interrotta per causa di forza maggiore dovuta al COVID-19. Se selezionato, lo studente dovrà essere inserito nuovamente nel MT+, secondo i dati indicati nel “nuovo” Accordo istituto – studente. Resta il limite massimo di 12 mesi di mobilità, per ciclo di studio.

Lo studente ha percepito parte o la totalità del grant, ma ha interrotto la mobilità, deve restituire la quota in esubero o può trattenerla?

Se lo studente ha percepito una parte o la totalità del contributo comunitario, si consiglia, considerata l’emergenza del caso, di trattare la mobilità come interruzione per “Force Majeure” e rendicontarla nel MT+. In tal caso l’Istituto riconoscerà il contributo unitario per il numero dei giorni effettivamente svolti e, se sostenuti, potrà riconsocere allo studente eventuali costi aggiuntivi non recuperati.

Laddove il contributo unitario già erogato sia superiore all’importo finale spettante l’Istituto dovrà richiedere allo studente il rimborso della quota eccedente. Laddove invece il contributo unitario già erogato sia inferiore all’importo finale spettante dovrà erogare il relativo saldo a favore del partecipante. Qualora l’istituto decidesse di non recuperare le somme in eccesso erogate dovrà finanziare tali importi con altri fondi (ad es.: OS, cofinanziamento ecc.).

Lo studente nonostante l’emergenza, è rientrato nel paese di origine dopo aver svolto il periodo minimo di mobilità, ma ha interrotto la mobilità prima del termine previsto dall’ accordo. Questo caso è da considerarsi un’interruzione per causa di forza maggiore?

L’interruzione della mobilità prima del termine previsto dall’ accordo Istituto-studente, per la quale lo studente abbia già compiuto il periodo minimo richiesto dalle regole del programma, non sarà considerata interruzione per causa di forza maggiore. Difatti, nel MT+ non dovrà essere selezionata la causa di forza maggiore se NON si rendicontano spese aggiuntive sostenute per il rientro anticipato, ma sarà sufficiente modificare la data di fine mobilità, come da certificato rilasciato dall’Istituto ospitante. L’Istituto potrà corrispondere l’eventuale saldo del grant comunitario per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata. Se l’istituto decidesse di non recuperare le somme in

eccesso erogate al partecipante dovrà finanziare tali importi con altri fondi (ad es.: OS, cofinanziamento ecc.).

Qualora il partecipante abbia sostenuto spese aggiuntive e non recuperate, sarà cura dell'Istituto valutare l'opportunità di rendicontare oltre ai contributi unitari per il periodo svolto anche le spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate dal partecipante. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute). In questo caso nel MT+ dovrà essere selezionata la causa di forza maggiore.

Lo studente non riesce a rientrare in Italia (o rientra dopo diversi giorni o settimane dopo l'interruzione delle lezioni) e la sede ospitante non ha attivato nessuna attività didattica a distanza. Quanti sono i giorni ed i costi che possono essere rendicontati nel MT+?

L'Istituto di appartenenza potrà rendicontare la mobilità per tutto il periodo trascorso all'estero, comprensivo anche dei giorni che intercorrono tra la fine della mobilità e la partenza effettiva. Tale periodo potrà essere o totalmente attestato dall'istituto ospitante o dimostrato dalla data del biglietto del viaggio di rientro. L'Istituto potrà corrispondere il saldo del grant comunitario per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata. Sarà cura dell'Istituto valutare l'opportunità di rendicontare i contributi unitari per il periodo svolto e le eventuali spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute). Qualora l'istituto decidesse di non recuperare le somme in eccesso erogate al partecipante dovrà finanziare tali importi con altri fondi (ad es.: OS, cofinanziamento ecc.).

Lo studente incoming a seguito dell'emergenza ha interrotto la mobilità ed è rientrato nel paese di origine.

In tal caso l'Istituto ricevente si renderà disponibile a concordare con l'Istituto di appartenenza dello studente in-coming le modalità di rilascio del certificato e della relativa data di inizio e fine mobilità, oltre che il Learning Agreement after Mobility. Inoltre ove disponibile comunicherà agli studenti in entrata ed ai propri partner la possibilità di completare le attività di apprendimento in "distance learning"